

PROGETTO DI FUSIONE

(ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile)

per incorporazione

della società **Advanced Industrial & Information Consulting S.r.l** a socio unico (di seguito abbreviata in **AI2 S.r.l.**) nella società
DERGA CONSULTING S.p.A.

* * * * *

DERGA CONSULTING S.p.A.

Sede legale in Bolzano (BZ) – Via Gianni Brida n. 4

Codice Fiscale e Partita IVA 00759940216

Capitale Sociale Euro 168.470,00 = i.v.

Iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano al n. 00759940216

R.E.A. BZ – 153518

* * * * *

AI2 S.r.l. a socio unico

Sede legale in Briosco (MB) – Via Turchino n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 13028080961

Capitale Sociale Euro 50.000,00 = i.v.

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza al n. 13028080961

R.E.A. MB – 2699394

Bolzano/Briosco, 5 ottobre 2026

PREMESSO CHE

Gli organi amministrativi delle società **“DERGA CONSULTING S.p.A.”** (di seguito anche **“società incorporante”**) e **“AI2 S.r.l. a socio unico”** (di seguito anche **“società incorporanda”** o **“società incorporata”**) hanno congiuntamente redatto e approvato il presente progetto di fusione per incorporazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 2501-ter e seguenti del codice civile, avente per oggetto l'operazione di fusione per incorporazione della società **“AI2 S.r.l.”** in **“DERGA CONSULTING S.p.A.”**.

Premesso che la partecipazione della società AI2 S.r.l. è detenuta per la sua totalità dalla società DERGA Consulting S.p.A., si dà atto che l'operazione si configurerà come fusione per incorporazione di società controllate al 100% e pertanto, ai sensi dell'art. 2505 cc:

- a) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi ex art.2501 quinquies;
- b) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti ex art.2501 sexies in merito alla congruità del rapporto di concambio.

Verrà inoltre richiesto ai Soci di ciascuna società di rinunciare all'unanimità, ex art. 2501 – quater c. 3, alla predisposizione delle situazioni patrimoniali delle società coinvolte, dandosi qui atto – per quanto occorrer possa – che sia i soci di DERGA CONSULTING S.p.A., sia quest'ultima in qualità di socio unico di AI2 S.r.l., hanno già comunicato di rinunciare.

1) Società partecipanti alla fusione e descrizione dell'operazione

Le società partecipanti alla fusione sono le seguenti:

➤ **Società Incorporante: “DERGA CONSULTING S.p.A”** con sede legale in Bolzano (BZ), via Gianni Brida n. 4, capitale sociale euro 168.470,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 00759940216, avente come oggetto sociale lo svolgimento, sia in Italia che all'estero, delle seguenti attività:

- l'attività di consulenza aziendale, di consulenza per la implementazione di sistemi informativi, e di consulenza tecnologica.
- la stipula di contratti di agenzia.
- la commercializzazione diretta o per agenzia di prodotti hardware e software.
- la formazione ed il training nei settori di consulenza sopra citati.
- l'assistenza alle ditte nelle quali è stato implementato dei software.

- lo sviluppo di soluzioni informatiche ed aziendali per costituire e mantenere strutture organizzative.

Tutto ciò declinato al servizio del mercato delle imprese private e pubbliche principalmente in ambito del sistema gestionale SAP.

La compagine sociale è rappresentata nella tabella di seguito riportata:

Nominativo Socio	Valore nominale quota in Euro	Quota Posseduta
Dedagroup S.p.A.	108.240,00	64,25%
Alexander Gallmetzer	38.000,00	22,55%
Previs S.r.l.	11.775,00	6,99%
Derga Consulting S.p.A.	10.455,00	6,21%
TOTALE	168.470,00	100,00%

➤ **Società Incorporanda (o incorporata): “AI2 S.r.l.”** con sede legale in Briosco (MB), Via Turchino n. 1, capitale sociale euro 50.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Monza e Brianza 13028080961, avente come oggetto sociale:

- Attività di consulenza aziendale, consulenza per la implementazione di sistemi informativi e consulenza tecnologica;
- La prestazione di servizi di esternalizzazione sistemica (C.D. outsourcing sistemistico e/o di software applicativo), servizi di alloggiamento e ospitalità delle macchine e delle applicazioni (C.D. Housing e Hosting);
- La stipula di contratti di agenzia;
- La commercializzazione diretta o per agenzia di prodotti hardware e software;
- La formazione ed il training nei settori di consulenza sopra citati;
- L’assistenza alle aziende nelle quali è stato implementato software;
- Lo sviluppo di soluzioni informatiche ed aziendali per costituire e mantenere strutture organizzative;
- La consulenza di tipo strategico e organizzativo nell’ambito aziendale;
- L’attività di “Temporary Management” nell’ambito aziendale.

La compagine sociale attuale è rappresentata nella tabella di seguito riportata:

Nominativo Socio	Valore nominale quota in Euro	Quota Posseduta
Derga Consulting S.p.A.	50.000,00	100,00%
TOTALE	50.000,00	100,00%

2) Motivazioni dell'operazione di fusione

L'operazione di fusione trova la sua ragione e giustificazione nelle seguenti considerazioni e vantaggi derivanti dalla semplificazione della struttura del gruppo di società cui afferiscono incorporante ed incorporata:

- riduzione dei costi amministrativi e generali;
- maggiore sinergia nell'azione commerciale;
- potenziamento della competitività verso i mercati di riferimento;
- rafforzamento della struttura operativa attraverso l'integrazione del personale tecnico.

3) Situazione patrimoniale di riferimento

Come ricordato in premessa ai sensi dell'art. 2501-quater, ed in virtù della rinuncia di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione, non è stata predisposta la situazione patrimoniale.

4) Modificazioni dello statuto della società incorporante

In dipendenza della prospettata operazione di fusione si allega al presente progetto, sotto la lettera "A", il testo dello statuto sociale che sarà adottato dall'incorporante dopo la fusione. Si segnala che il suddetto statuto non subirà alcuna modifica per effetto della fusione.

5) Rapporto di concambio

Come ricordato in premessa non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501 ter, comma 1, numero 3), c.c.: "3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro".

6) Modalità di assegnazione delle partecipazioni

La società incorporante, non aumentando il proprio capitale sociale, non procederà ad alcuna assegnazione di partecipazioni: la partecipazione totalitaria al capitale della società incorporanda, iscritta nel bilancio della società incorporante, verrà annullata così come il patrimonio netto apportato dall'incorporata.

7) Decorrenza della partecipazione agli utili

Ai sensi dell'articolo 2505 c.c., trattandosi di incorporazione di società interamente possedute, non è necessario regolamentare il presente punto.

8) Decorrenza degli effetti giuridici

Gli effetti giuridici della fusione avranno decorrenza dalle ore **00:00 del primo giorno del mese successivo** a quello in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 cc.

In dipendenza della fusione, "DERGA CONSULTING S.p.A." subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, di "AI2 S.r.l." e in tutte le ragioni, azioni e diritti, così come in tutti gli obblighi, impegni, e passività di qualsiasi natura facenti capo alla società incorporanda, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione in analogia a quanto previsto dall'art. 2504 bis, 1° comma, c.c..

9) Decorrenza contabile e fiscale della fusione

Le operazioni della società incorporata saranno imputate nella contabilità della società incorporante "DERGA CONSULTING S.p.A." a far data dalle ore **00.00 del 1° gennaio dell'esercizio in cui avrà effetto la fusione**, ai sensi dell'art. 2504 bis, c. 3, c.c.. Gli effetti fiscali dell'imposizione diretta verranno analogamente fatti decorrere dal **1° gennaio dell'esercizio in cui avrà effetto la fusione**, come consentito dall'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

10) Trattamento riservato ai soci

Nessun trattamento particolare sarà riservato a particolari categorie di soci.

11) Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

12) Articolo 2501 bis – Fusione a seguito di indebitamento.

La fusione non rientra nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2501 bis c.c. e pertanto non si rendono applicabili le disposizioni ivi contenute.

In aggiunta a quanto riportato in premessa si proporrà ai soci di rinunciare a tutti i termini e a tutti gli adempimenti previsti dal codice civile e per i quali sia possibile la rinuncia.

Ai sensi dell'art. 2501-septies cc, il presente Progetto di fusione, corredato dei relativi allegati ed approvato dall'organo amministrativo di ciascuna società, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di riferimento, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti.

Bolzano/Briosco, 5 ottobre 2026

Derga Consulting S.p.A.

Il Presidente del CdA
Marco Podini

AI2 S.r.l.

L'Amministratore Unico
Fausto Casartelli

ALLEGATO "A"

S T A T U T O **della Società** **"DERGA Consulting S.p.A."**

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata
"DERGA Consulting S.p.A.".

Art. 2

2.1 La Società ha sede nel Comune di Bolzano (BZ).

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune di Bolzano e di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e unità locali operative.

Art. 3

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività di consulenza aziendale, di consulenza per la implementazione di sistemi informativi, e di consulenza tecnologica.
- la stipula di contratti di agenzia.
- la commercializzazione diretta o per agenzia di prodotti hardware e software.
- la formazione ed il training nei settori di consulenza sopra citati.
- l'assistenza alle ditte nelle quali é stato implementato dei software.
- lo sviluppo di soluzioni informatiche ed aziendali per costituire e mantenere strutture organizzative.

La società può compiere, solo se strumentale per il conseguimento dell' oggetto sociale, qualunque operazione industriale, commerciale, finanziaria e di credito, mobiliare ed immobiliare, direttamente o mediamente connessa alle attività principali, con esclusione comunque di tutte le attività riservate ai sensi del T.U.B. e del T.U.F., e pertanto:

- l'acquisto, l' alienazione e la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali, e la costituzione ed il trasferimento di diritti reali in relazione ad essi;
- il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati;
- la concessione di garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi; la stipula di contratti di associazione in partecipazione;
- l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell' art. 2361 C.C.;
- la partecipazione a consorzi ed associazioni.

L'assunzione di partecipazioni, al solo fine dei conseguimento dell' oggetto sociale, non potrà essere esercitata nei confronti dei pubblici. Resta esclusa la raccolta dei risparmi sotto qualsiasi forma ed ogni altra operazione o attività vietata dalla legge o sottoposta a speciali autorizzazioni o condizioni o riservata a determinati soggetti.

- la costituzione di filiali sul territorio italiano ed estero.

Art. 4

4.1 La durata della Società è fissata, sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 168.470 (centosessantottomilaquattrocento settanta).

5.2 Esso è suddiviso in n. 168.470 (centosessantottomilaquattrocentosettanta) azioni. Le azioni hanno valore nominale di EURO 1 (uno) cadauna.

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

5.4 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

5.5 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

Art. 6

6.1 Il **capitale potrà essere ridotto** nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

7.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

7.3 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8

8.1 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create **particolari categorie di azioni** fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. Cod. Civ.. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9

9.1 Nel caso di **comproprietà** di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

9.2 Nel caso di **pegno, usufrutto o sequestro** sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

9.3 Per l'acquisto da parte della Società di **azioni proprie**, per il compimento di

altre operazioni su azioni proprie e per l'acquisto di azioni da parte di Società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. C.C..

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate.

E' vietato alle Società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 10

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Art. 11

11.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per successione **mortis causa**.

ASSEMBLEE

Art. 12

12.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

12.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 C.C.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

12.3 L'Assemblea **viene convocata** con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

12.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

12.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 14

14.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto purché abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea.

14.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi

rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 C.C..

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

14.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

14.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società.

Art. 15

15.1 Ogni azione attribuisce **il diritto di voto**, salvo che nel caso in cui siano state create azioni senza diritto di voto o con diritto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

15.2 L'assemblea **ordinaria** in **prima** convocazione è **regolarmente costituita** con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e **delibera** a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea **ordinaria** in **seconda** convocazione è **regolarmente costituita** qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e **delibera** a maggioranza assoluta del capitale presente.

15.3 L'assemblea **straordinaria** sia in **prima** che in **seconda** convocazione è **regolarmente costituita** con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e **delibera** col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dell'80% del capitale sociale.

15.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della **regolare costituzione** dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta **per l'approvazione** della deliberazione.

Art. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da **verbale** sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'assemblea.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,

l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 17

17.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito in occasione della nomina:

- a) da un **Amministratore Unico**;
- b) da un **Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 1 ad un massimo di 7 componenti**.

17.2 La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

17.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ..

17.4 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ..

Art. 18

18.1 Gli **Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi** e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione gli amministratori si intendono nominati per tre esercizi. **Essi sono rieleggibili.**

18.2 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri **provvedono a sostituirli** con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nella sua prima adunanza fra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché, anche fra estranei, un Segretario.

19.2 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato, telegramma, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali con prova di ricevimento, inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano

essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

19.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 20

20.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Può nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

20.2 Possono essere adottate dall'Organo Amministrativo, in luogo dell'assemblea dei soci le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del Cod. Civ.;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società.

20.3 Le decisioni dell'Organo amministrativo sulle materie di cui al precedente comma, debbono essere adottate con verbale redatto da Notaio.

Art. 21

21.1 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri delegati agli Amministratori Delegati, spetta la rappresentanza generale della Società.

21.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 22

22.1 Ai componenti dell'organo amministrativo può competere, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.

22.2 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

22.3 A favore degli amministratori può essere riconosciuta un'indennità di fine mandato anche in forma assicurativa, nella misura deliberata dall'assemblea dei soci.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 23

23.1 Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- un **Revisore legale dei conti ovvero una Società di revisione legale iscritti** nell'apposito Registro, cui spetta la revisione legale dei conti; la scelta se affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale, come pure la relativa nomina competono all'assemblea ordinaria dei soci e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Art. 24

24.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 C.C. e funziona secondo le norme di legge.

24.2 I sindaci, compreso il Presidente, **sono nominati** per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. **I sindaci sono rieleggibili.**

24.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ..

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 25

25.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno **inoltre diritto di recedere** i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal

presente statuto.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 26

26.1 Gli **esercizi sociali si chiudono al 31** (trentuno) **dicembre di ogni anno.**

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del **bilancio di esercizio** ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

Art. 27

27.1 Gli **utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5%** (cinque per cento) **per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,** saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

27.2 E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2433-bis Cod. Civ..

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 28

28.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

28.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà **attribuire all'organo amministrativo** la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Art. 29

29.1 La **Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni,** forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346 ultimo comma C.C..

29.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

29.3 La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

29.4 La **delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere** le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

29.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

29.6 Ai **patrimoni destinati ad uno specifico affare** ed ai relativi strumenti

finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30

30.1 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea determinerà i criteri per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

NORME DI RINVIO

Art. 31

31.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società per azioni.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32

32.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.